



DELIBERA N. 186

3 maggio 2023.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Provincia di Matera, congiunta per adesione del RTI con mandataria la Soc. [OMISSIS]s.n.c. – Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di sistemazione frane al km 139,200 della S.P. 103 e al km 0,800 della S.P. 79 Stigliano-Gannano - Importo a base di gara euro: 3.250.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Provincia di Matera

UPREC/PRE/540/2023/L/PREC

Riferimenti normativi

Art. 84 d.lgs. 50/2016

Art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010

Art. 92 D.P.R. 207/2010

Art. 105 d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Raggruppamento di imprese misto – sub raggruppamento orizzontale – incremento del quinto della classifica SOA

Massima

Appalto pubblico – Lavori - Scelta del contraente – Raggruppamenti temporanei misti – Sub raggruppamento orizzontale – Qualificazione – Incremento del quinto - Condizioni

Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Bando di gara – Classifica SOA – Inferiore all'importo dei lavori - Raggruppamento temporaneo di imprese – Mandante - Qualificazione- Insufficiente – Errore scusabile - Non sussiste

Nei raggruppamenti di imprese di tipo misto, il beneficio dell'incremento del quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 può essere accordato a condizione che l'impresa facente parte del sub-raggruppamento orizzontale possieda una classifica pari ad almeno il 20% dell'importo della lavorazione cui partecipa.



Qualora l'importo delle singole lavorazioni sia chiaramente e univocamente individuato negli atti di gara, l'impresa mandante di un raggruppamento orizzontale, priva della qualificazione necessaria all'esecuzione della quota parte di lavorazioni assunte in sede di offerta, non può invocare l'esistenza di un errore scusabile dovuto all'indicazione, nel disciplinare di gara, di una classifica SOA inferiore rispetto all'importo delle lavorazioni.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 3 maggio 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 26788 del 4 aprile 2023, con cui la Provincia di Matera ha chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito ad alcune questioni insorte nella procedura di gara in oggetto, al fine di stabilire se possa essere confermata ovvero vada annullata in autotutela la determina di aggiudicazione dei lavori in favore del RTI [OMISSIS]S.n.c. – [OMISSIS]S.p.A. Il raggruppamento aggiudicatario, con nota acquisita al prot. n. 29132 del 13 aprile 2023, ha comunicato la propria adesione;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 29355 del 14 aprile 2023;

VISTE le memorie del RTI [OMISSIS]S.n.c., acquisite al prot. n. 30404 del 19 aprile 2023 e quelle della Soc.[OMISSIS]S.r.l., giunta seconda nella graduatoria della procedura di gara in oggetto, acquisite al prot. n. 30337 del 19 aprile 2023;

PREMESSO che, con bando pubblicato in data 28 ottobre 2022, la Provincia di Matera ha indetto una procedura aperta finalizzata all'affidamento dei lavori di sistemazione delle frane stradali, per un importo complessivo pari ad euro 3.250.000,00, di cui euro 51.932,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il disciplinare di gara individuava tre categorie di lavorazioni (OS21, prevalente, OG3 e OG8, scorporabili); per quanto concerne, in particolare la categoria OS21, il disciplinare fissava in euro 2.618.598,26 l'importo della lavorazione e richiedeva il possesso dell'attestazione SOA per la classifica IV (che, si precisa già da ora, attesta la qualificazione dell'impresa ad eseguire lavori fino al minor importo di euro 2.582.000,00). Alla procedura prendeva parte il RTI [OMISSIS]S.n.c. – [OMISSIS]S.p.A., raggruppamento di tipo misto, che affidava alla Soc. [OMISSIS]s.n.c., mandataria in possesso dell'attestazione SOA OS21, classifica V, l'esecuzione del 77% delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e alla mandante, [OMISSIS]S.p.A., in possesso dell'attestazione SOA OS21, cl. II, il restante 23%, nonché le lavorazioni scorporabili di cui alle categorie OG3 e OG8. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, la Soc.[OMISSIS]S.r.l. segnalava che la mandante del RTI aggiudicatario non era in possesso dei requisiti di qualificazione necessari ad eseguire la quota parte di lavorazioni che aveva assunto in sede di offerta. L'impresa non aveva considerato, infatti, che per poter beneficiare dell'incremento del quinto della propria qualificazione nella categoria OS21 – necessario per l'esecuzione della quota parte di lavorazioni assunte in sede offerta – avrebbe dovuto possedere una classifica pari ad almeno il 20% dell'importo della lavorazione mentre la classifica posseduta in relazione alla categoria OS21, la II, non raggiunge il suddetto importo. La Stazione appaltante, letta l'istanza, avviava il procedimento in contraddittorio per il riesame dell'aggiudicazione. Il raggruppamento aggiudicatario, nelle proprie memorie, sostanzialmente coincidenti con quelle rassegnate nel presente procedimento, sosteneva che:



la qualificazione della mandante era sufficiente a coprire il 20% della lavorazione OS21 se dall'importo indicato nel disciplinare di gara fosse stata scorporata la quota parte degli oneri della sicurezza; solo scorporando gli oneri della sicurezza sarebbe stato possibile spiegare la richiesta della classifica IV anziché della IV bis; l'indicazione della classifica IV aveva indotto in errore l'operatore economico che, pertanto, dovrebbe essere ammesso al soccorso istruttorio e alla modificazione delle quote di esecuzione, tenuto conto, peraltro, che la mandataria del RTI possiede la classifica V e che quindi il raggruppamento, nel suo insieme, è più che qualificato all'esecuzione degli interventi; in ogni caso, la mandante avrebbe dichiarato di voler ricorrere al subappalto, con la conseguenza che il deficit parziale di qualificazione potrebbe essere colmato mediante il subappalto qualificante;

CONSIDERATO, alla luce dei fatti descritti, delle memorie e delle eccezioni sollevate dalle parti, che le questioni su cui l'Autorità è chiamata a pronunciarsi concernono:

- a) Le modalità applicative dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, disciplinante il cd. beneficio dell'incremento del quinto, in caso di RTI misto;
- b) La modificabilità delle quote di esecuzione delle lavorazioni indicate in offerta da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- c) Gli importi delle lavorazioni rispetto alle quali il concorrente è tenuto a qualificarsi e, in particolare, se siano da ricomprendere anche gli oneri della sicurezza;
- d) I presupposti per l'invocabilità dell'errore scusabile;
- e) Le differenze tra il subappalto facoltativo e il subappalto qualificante;

VISTO l'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, a mente del quale *"La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorzziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara..."*;

RILEVATO che in merito all'esatta interpretazione della norma, nella parte che subordina il beneficio dell'incremento del quinto alla condizione che l'impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno *"un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"* ed, in particolare se, in un sub-raggruppamento orizzontale di un RTI misto, l'impresa che intenda incrementare di un quinto la propria qualificazione sia tenuta a possedere una classifica pari ad un quinto del totale dell'importo dei lavori posti a base di gara ovvero se il parametro di riferimento sia costituito dall'importo della singola lavorazione cui partecipa, si è recentemente espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 2 e 3 del 13 gennaio 2023. Nelle pronunce gemelle, il Consiglio di Stato ha respinto l'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza precedente secondo cui, anche nei sub-raggruppamenti orizzontali di un RTI misto, l'importo su cui parametrare la classifica posseduta dalla mandante, al fine di stabilire se possa accedere al beneficio dell'incremento del quinto, sarebbe costituito dall'importo totale dei lavori. Una tale interpretazione creerebbe una condizione sproporzionata per l'accesso al beneficio, risulterebbe anticoncorrenziale e vanificherebbe, di fatto, ogni possibilità, per le imprese chiamate ad eseguire lavorazioni secondarie o tutto sommato marginali nell'economia dell'appalto, di giovare dell'incremento del quinto per la propria classifica in rapporto alla specifica e sola lavorazione. Per tali motivi, oltre che in ragione di una lettura sistematica delle disposizioni in tema di qualificazione nei lavori pubblici, il Consiglio di Stato ha affermato il principio per cui *"la disposizione dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorzziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo"*



dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara';

CONSIDERATO, pertanto, che la verifica circa il rispetto delle condizioni previste dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 affinché la mandante possa beneficiare dell'incremento del quinto va condotta ponendo a numeratore la classifica posseduta dall'impresa e a denominatore l'importo della singola lavorazione cui essa partecipa. L'esito di tale operazione conduce ad escludere che la Soc. [OMISSIS]S.p.A. possa accedere al beneficio dell'incremento del quinto, non raggiungendo con la classifica posseduta (II) il 20% dell'importo della lavorazione OS21. E' opportuno chiarire, fugando in tal senso i dubbi manifestati dalla Stazione appaltante, che il principio di diritto enunciato dalle Plenarie non costituisce un'esegesi imprevedibile e tale da superare un consolidato diritto vivente, circostanza in cui è stata riconosciuta, in applicazione del cd. *perspective overruling*, la possibilità di differire nel tempo gli effetti dei principi enunciati. Viceversa, con le citate pronunce, l'Adunanza Plenaria, preso atto degli orientamenti contrastanti, ha disatteso quello restrittivo, condiviso dal Consiglio di Stato nella sentenza 13 aprile 2021, n. 3040, secondo cui, nei raggruppamenti verticali o misti, per importo a base di gara doveva intendersi l'importo totale delle lavorazioni. Non si disconosce l'interpretazione dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 offerta dal C.G.A.R.S. nella sentenza 11 aprile 2022, n. 450, secondo la quale la qualificazione nella misura del 20% dell'impresa che intenda beneficiare dell'incremento del quinto andrebbe verificata ponendo al denominatore l'importo totale delle lavorazioni e al numeratore l'importo totale delle qualificazioni possedute dall'impresa, condizione che, nel caso di specie, risulterebbe soddisfatta dalla mandante. E tuttavia, vi è da notare che non solo si tratta di pronuncia isolata, inidonea in quanto tale a costituire "diritto vivente" ma, come correttamente rappresentato nell'ordinanza di rimessione alla Plenaria n. 7311 del 19 agosto 2022, si appalesa una soluzione "razionalizzante" ma che rischia di risolversi in una integrazione del precetto normativo, non autorizzata dal dato testuale della disposizione oggetto di esame. In conclusione, il principio di diritto enunciato dalle Plenarie non ha ingiustificatamente privato la parte di un risultato favorevole (l'aggiudicazione), atteso e prevedibile in ragione di una giurisprudenza consolidata di segno contrario;

RILEVATO, in merito alla vincolatività delle quote di esecuzione indicate in sede di offerta da parte di un raggruppamento di imprese, che appare sufficiente richiamare il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 27 marzo 2019, secondo il quale *"In applicazione dell'art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori";*

CONSIDERATO, per quanto concerne l'inclusione o meno degli oneri della sicurezza negli importi delle lavorazioni rispetto alle quali il concorrente è tenuto a qualificarsi in sede di gara, che l'Autorità ha chiarito che *"l'indicazione separata degli oneri di sicurezza nel bando di gara...non ha il significato di individuare un'ulteriore prestazione contrattuale distinta dai lavori oggetto dell'appalto, ma integra una voce di costo della complessiva attività esecutiva dedotta nel contratto, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di offrire ribassi e di formulare giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia del prezzo. Nonostante la loro estraneità al meccanismo del ribasso, gli oneri per la sicurezza ineriscono in toto all'importo dei lavori e di tale importo fanno intrinsecamente parte. Pertanto, la qualificazione tecnico-economica necessaria*



per eseguire i lavori, nella percentuale dichiarata dalle concorrenti riunite in associazione temporanea, non può che ricoprire anche gli oneri per la sicurezza che sono posti a carico dell'appaltatore, preordinati alla tutela delle condizioni di lavoro del personale ed imprescindibilmente contemplati nel contratto d'appalto, perché imposti ex lege quale componente rigida ed indefettibile dell'importo complessivo dei lavori (in questi termini, su fattispecie identica: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 luglio 2007 n. 6484; vedasi anche precedente parere di precontenzioso n. 197 del 21.11.2012). (Parere di precontenzioso n. 83 del 23 aprile 2014). Di analogo avviso si è mostrata la giurisprudenza che ha sottolineato come l'importo degli oneri della sicurezza debba essere necessariamente incluso nella base di calcolo da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla procedura (TAR Salerno, sez. I, 18 giugno 2020, n. 688);

CONSIDERATO, alla luce delle valutazioni che precedono, che occorre esaminare se l'operatore economico, privo dei presupposti per l'accesso al beneficio dell'incremento del quinto e, quindi, della qualificazione per l'esecuzione della quota parte dei lavori che si è impegnato a svolgere in sede di offerta, inclusiva degli oneri della sicurezza e immodificabile, possa sopperire al difetto dei requisiti mediante il ricorso subappalto qualificante; in via ulteriormente gradata, costituirà oggetto di analisi la possibilità per il raggruppamento di invocare un errore scusabile tale da consentire la modifica delle quote di esecuzione indicate in sede di offerta;

CONSIDERATO che, in ragione delle diverse funzioni assolve dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, la giurisprudenza ha precisato che il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Detto più chiaramente, l'operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto "...nella dichiarazione di subappalto "necessario" viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche"; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365). La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa s'è impegnata a realizzare (secondo Cons. Stato, n. 5491 del 2022, già precedentemente citata, ove fosse consentito il soccorso istruttorio la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell'offerta in contrasto con la *par condicio competitorum*; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471) (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596);

RILEVATO che, dall'esame della documentazione amministrativa presentata dal RTI aggiudicatario, non risulta che la mandante abbia dichiarato la volontà di qualificarsi in relazione alla categoria OS21 tramite il ricorso al subappalto necessario. In particolare, nel DGUE, l'impresa ha dichiarato che le attestazioni SOA possedute comprendono tutti i criteri di selezione richiesti (pag. 4); inoltre, nella sezione relativa al subappalto, l'impresa ha dichiarato l'intenzione di voler cedere in subappalto le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS21 "entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice e s.m.i." ed identica dichiarazione è stata resa anche con riferimento alle altre categorie di lavorazioni, OG3 e OG8, in relazione alle quali l'operatore è pienamente qualificato. Pertanto, per un verso, la dichiarazione risulta genericamente



riferita al subappalto, dall'altro non viene marcata alcuna distinzione tra i due tipi di subappalto, tale da far ritenere che per la categoria OS21, l'impresa, consapevole della sua carenza di qualificazione, intendesse far ricorso al subappalto necessario;

CONSIDERATO, per quanto concerne, infine, la possibilità per il raggruppamento di invocare un errore scusabile – sì da consentire la rettifica, in sede di soccorso istruttorio, delle quote parti di esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria OS21 tra la mandataria e la mandante per renderle compatibili con la qualificazione da ciascuna posseduta -, dovuto all'errata indicazione, negli atti di gara, della classifica dell'attestazione SOA necessaria ad eseguire gli interventi riconducibili alla categoria OS21, si osserva quanto segue. In via generale, la tutela dell'affidamento incolpevole dell'operatore economico è stata riconosciuta in presenza di un quadro normativo oscuro, di orientamenti giurisprudenziali oscillanti e, soprattutto, in presenza di rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti della Stazione appaltante sul comportamento da assumere ai fini della legittima e valida partecipazione alla gara. Anche nelle citate ipotesi, per definire "incolpevole" l'affidamento del privato, è stato ritenuto necessario accertare la conformazione in buona fede (in senso soggettivo) del concorrente alla situazione giuridica apparente, nel contesto di una condotta - anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'Amministrazione - connotata dall'assenza di qualsivoglia violazione del dovere di correttezza su di esso gravante. La tutela del legittimo affidamento non può operare, infatti, quando l'affidamento è riconducibile ad una condotta negligente, imprudente o, addirittura, fraudolenta del privato che entra in contatto con la p.a., essendo entrambi – la stazione appaltante e l'operatore economico – tenuti al rispetto dei fondamentali canoni della correttezza e della leale collaborazione nell'ambito delle trattative precontrattuali (in tal senso cfr. Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5; Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019 n. 2614). In tale cornice, è stato ad esempio ritenuta tutelabile e scusabile l'omessa dichiarazione di provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, sul presupposto che gli atti di gara, richiamando espressamente le Linee Guida dell'Autorità n. 6 nella iniziale versione, avevano indotto l'operatore economico a ritenere oggetto dell'obbligo dichiarativo solo i provvedimenti definitivi e inoppugnabili (Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917). La stessa pronuncia richiamata nelle memorie difensive dell'aggiudicatario ha riconosciuto l'esistenza di un errore scusabile in capo all'operatore economico che si era attenuto ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione circa i soggetti cui intestare la cauzione provvisoria in caso di partecipazione in RTI, chiarimenti, peraltro, non incompatibili con il dato normativo positivo, né con un'interpretazione giurisprudenziale ormai definitivamente consolidata, ma costituenti una semplice interpretazione di norme suscettibili di generare incertezza applicativa (Cons. Stato, 5454/2015);

RILEVATO che, nel caso di specie, non sembrano ricorrere i presupposti per l'invocabilità dell'errore scusabile. In primis, il richiamato art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 individua nel rapporto tra l'importo dei lavori a base di gara e la classifica posseduta dall'impresa il *discrimen* per l'accesso al beneficio dell'incremento del quinto. Sia nel disciplinare di gara sia nel capitolato speciale d'appalto, l'importo delle lavorazioni riconducibili alla categoria OS21 è chiaramente e univocamente individuato in euro 2.618.598,26, con la conseguenza che risulta del tutto ininfluenza l'indicazione di una classifica dell'attestazione SOA errata. Va poi notato che la sostanziale irrilevanza dell'errata indicazione della classifica SOA si appalesa ancora più evidente in ragione della forma di partecipazione alla gara prescelta dall'aggiudicatario (raggruppamento temporaneo di imprese), nella quale ciò che viene richiesto a ciascuna impresa raggruppata non è il possesso per intero della qualificazione necessaria all'esecuzione degli interventi – circostanza che deve invece essere soddisfatta dall'operatore singolo e in cui, astrattamente, potrebbero intravedersi i presupposti per un errore scusabile dovuto all'errata indicazione della classifica SOA richiesta per la partecipazione -, bensì il possesso di una qualificazione sufficiente



all'esecuzione della quota parte di lavorazioni assunta in sede di offerta. Il riferimento, pertanto, continua ad essere l'importo dei lavori, non la classifica dell'attestazione SOA indicata dalla Stazione appaltante. Inoltre, l'operazione effettuata dall'impresa, diretta a sottrarre dagli importi della lavorazione la quota parte degli oneri della sicurezza, oltre a non essere consentita dal richiamato orientamento giurisprudenziale e dell'Autorità, non trova alcun aggancio negli atti di gara. La somma degli importi delle singole lavorazioni di cui si compone l'appalto (OS21, euro 2.618.598,26, OG3, euro 477.720,05 ed OG8, euro 153.681,69) coincide, infatti, con l'importo complessivo dei lavori (euro 3.250.000,00), comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Infine, l'affidamento dell'operatore economico non può definirsi neppure incolpevole. Qualora l'impresa avesse effettivamente nutrito dubbi circa l'importo della lavorazione rispetto alla quale qualificarsi, tenuto conto che dall'interpretazione in un senso o nell'altro sarebbe dipesa la stessa ammissibilità in gara dell'offerta presentata, avrebbe potuto/dovuto chiedere delucidazioni alla Stazione appaltante; l'impresa, invece, si è astenuta dal sollecitare qualsivoglia intervento chiarificatore, assumendo, pertanto, un comportamento contrario all'onere della diligenza professionale su di esso incombente;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che:

- in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo "misto", l'impresa facente parte del sub-raggruppamento orizzontale che intenda usufruire del beneficio dell'incremento del quinto, deve possedere una classifica SOA che copra almeno il 20% dell'importo della singola lavorazione cui partecipa;
- non sono modificabili le quote di esecuzione delle lavorazioni indicate dal RTI in sede di offerta;
- nell'importo delle lavorazioni rispetto alle quali il concorrente è tenuto a qualificarsi in sede di gara sono da ricomprendere anche gli oneri della sicurezza;
- la dichiarazione resa dalla mandante [OMISSIS]S.p.A. nel DGUE circa l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OS21 è generica e tale da far ritenere che l'impresa intendesse far ricorso al subappalto facoltativo e non a quello qualificante;
- non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un errore scusabile, tale da consentire alle imprese del RTI di modificare le quote di esecuzione indicate in sede di offerta.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 maggio 2023

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente